

Disposizioni della Regione Umbria, relative all'attuazione e svolgimento dei tirocini extracurricolari. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92"

Direttive della Regione Umbria relative all'attuazione e svolgimento dei tirocini extracurricolari nell'ambito del territorio regionale.

Art. 1

Disposizioni generali e Destinatari

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.
2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di apprendimento in contesto lavorativo, anche se diversamente nominata, svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.
3. I tirocini si distinguono in:
 - a) **curricolari**, intesi quali esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione finalizzate al conseguimento di un titolo di studio e/o di una qualificazione;
 - b) **extracurricolari**: intesi quali i tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro e i tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro.
4. *Il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva che facilita l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, finalizzata ad **accrescere**, in situazione, le **specifiche conoscenze tecniche** e le **qualificate abilità professionali** del tirocinante, utili a promuoverne l'inserimento o il reinserimento occupazionale. Il tirocinio extracurricolare, in quanto **periodo di orientamento e formazione personalizzata** **necessario** all'acquisizione, da parte del tirocinante, di **nuove** competenze professionali **certificabili**, non si configura pertanto come rapporto di lavoro.*

La convenzione, sottoscritta dalle parti interessate - *consapevoli degli impegni assunti, delle modalità di realizzazione delle attività e degli obiettivi da conseguire* - assume carattere **vincolante ma al contempo flessibile**, potendo all'occorrenza essere concordemente rimodulata.

Le parti si avvalgono della convenzione come atto condiviso, in grado di regolamentare, rendere trasparente e monitorabile questa tipologia di **"apprendimento non formale"**.
5. **Il tirocinio extracurricolare si realizza sulla base di un Progetto Formativo Individuale** (di seguito **PFI**) **concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante** che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.
6. Oggetto della presente Direttiva sono i tirocini extracurricolari (*formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo*) che si svolgono presso un soggetto ospitante pubblico o privato ubicato nel territorio della Regione Umbria, rivolti a:
 - a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
 - b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
 - c) Lavoratori a rischio di disoccupazione;
 - d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
 - e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs n. 24/2014);
 - f) Studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione limitatamente ai tirocini promossi dai servizi per l'impiego e svolti durante il periodo estivo;
 - g) Altri eventuali soggetti individuati dalla programmazione delle politiche nazionali e/o regionali per il lavoro.
7. Al tirocinio extracurricolare si può accedere dopo avere assolto l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ferma restando la normativa sulla tutela del lavoro dei minori.
8. **Non rientrano tra le materie oggetto della presente Direttiva:**
 - l) i tirocini curricolari, **anche nella modalità di tirocinio estivo**, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle

comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

II) **i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;**

III) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;

IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica".

9. ***Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente, in tema di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, le cui Linee guida sono state concordate nella Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015.***

Art. 2

Durata

1. La durata massima dei tirocini extracurricolari non può essere superiore a:
 - sei mesi per quelli di cui all'art. 1 punto 6 lettere a), b), c), d) e g);
 - dodici mesi per quelli di cui all'art. 1 punto 6, lettera e) ;
 - tre mesi per quelli di cui all'art. 1 punto 6, lettera f).
2. La durata massima prevista per tutte le tipologie di tirocinio si intende comprensiva delle eventuali proroghe/rinnovi.
3. Nell'ambito degli interventi di politica attiva cui all'articolo 14, le durate dei tirocini extracurricolari possono essere estese fino ai seguenti massimali:
 - dodici mesi per quelli di cui all'art. 1 punto 6, lettera a), b), c), d) e g);
 - ventiquattro mesi per quelli di cui all'art. 1 punto 6, lettera e).
4. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese e del tirocinio rivolto a studenti, di cui all'art. 1 punto 6 lettera f), per il quale la durata minima è di 14 giorni.
5. La durata del tirocinio extracurricolare viene stabilita dal Soggetto Promotore nel Piano Formativo Individuale, consultate le parti interessate; essa deve essere congrua, in termini di apprendimento, con il conseguimento degli obiettivi formativi specificati nel PFI stesso, in conformità a quanto previsto all'art. 7 della presente direttiva.
6. Il tirocinio può essere interrotto:
 - dal tirocinante, dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore;
 - dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
 - dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.
7. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio in caso di maternità, malattia, infortunio e chiusura aziendale temporanea.
 - a) In caso di malattia o infortunio, la sospensione si verifica se il medesimo evento si protrae per una durata pari o superiore a 30 giorni solari consecutivi.
 - b) In caso di chiusura aziendale, la sospensione si verifica se la stessa si protrae per una durata pari o superiore a quindici giorni solari consecutivi.
 - c) Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

8. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare.
9. La durata settimanale delle attività previste per lo svolgimento dei tirocini, deve essere almeno pari a venti ore settimanali e comunque non superiore al massimo delle ore giornaliere e settimanali di lavoro previste dal CCNL applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività previste dal PFI, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in tema di tutela del lavoro dei minori. In ogni caso la durata del tirocinio non può superare le 8 ore giornaliere.
10. L'impegno settimanale di attività formativa va assolto di norma in fascia diurna e nei giorni feriali, fatti salvi casi particolari, oggetto di dettagliata descrizione nel Progetto Formativo Individuale concordato con il tirocinante ed autorizzati dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante che, in tal caso, dovranno garantire oltre al tutoraggio una adeguata vigilanza e la copertura di tutte le eventuali spese straordinarie connesse allo svolgimento delle suddette attività formative dal parte del tirocinante.

Art. 3

Soggetti promotori

1. I tirocini di cui all'art. 1) punto 6, lett. a), b) c), d) e) possono essere promossi dai seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a) Centri per l'impiego, le agenzie e altre strutture regionali competenti;
 - b) Enti locali, singoli o associati;
 - c) Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
 - d) Camere di commercio;
 - e) Istituti di istruzione universitaria e i loro consorzi, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), pubbliche o riconosciute dal MIUR;
 - f) Istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - g) Soggetti accreditati alla formazione professionale;
 - h) Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 - i) Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione, ovvero accreditati;
 - j) Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro appositamente autorizzate;
 - k) Comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli albi regionali;
 - l) Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e i soggetti in convenzione con le suddette strutture che predispongono, nell'ambito del piano sociale regionale, percorsi individuali terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
 - m) Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 276/2003;
 - n) ..Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
2. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono:
 - Centri per l'Impiego e le strutture regionali preposte;
 - Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
 - Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
3. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui viene svolto il tirocinio.

Art. 4

Soggetti ospitanti

1. I tirocini di cui al precedente art. 1 punto 6, lett. a), b) c), d) e) possono essere ospitati da tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, cooperative e loro consorzi, inclusi i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, nonché dai soggetti qualificati come Enti del Terzo settore (ETS) ovvero iscritti, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con quella in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/99, nonché con l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
3. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
4. Il soggetto ospitante non deve avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIGS di cui al o D.Lgs 148/15 che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle previste dal PFI del tirocinante, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che ne prevedono le possibilità.
5. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare il tirocinio qualora nel corrispondente PFI siano previste attività equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante abbia effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi:
 - licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - licenziamenti per superamento del periodo di comportamento;
 - licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;
 - licenziamenti per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
6. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali e in soggetti in fase di cessazione, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che prevedono tale possibilità.
7. Ciascun soggetto pubblico o privato di cui al precedente art. 3, non può contemporaneamente per lo stesso tirocinio ricoprire il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.
8. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Art. 5

Condizioni di attivazione

1. I tirocinanti non potranno essere impegnati in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio previsti nel PFI, né gli stessi potranno essere impiegati per sostituire personale con contratto a termine, lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante.
2. Il soggetto ospitante, non può realizzare più di un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di rinnovare o prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente art. 2 della presente Direttiva.
3. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.
4. Fra il tirocinante ed il soggetto ospitante non devono risultare, nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio extracurricolare, rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e/o autonomo. Tale condizione vale anche per i contratti di somministrazione, pertanto negli ultimi due anni precedenti

l'attivazione il soggetto ospitante non deve aver "utilizzato" in somministrazione il soggetto beneficiario del tirocinio.

Tra i "rapporti di lavoro subordinato" rientrano anche quelli in contratto di apprendistato, sia proseguiti dopo il periodo formativo che non conclusi.

5. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Art. 6

Limiti numerici e premialità

1. In relazione al numero di tirocini extracurriculari attivabile contemporaneamente in ciascuna unità operativa sono previste le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti, sulla base del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con data di inizio del contratto anteriore alla data di avvio del tirocinio e scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio:
 - da zero a cinque dipendenti: un solo tirocinante;
 - numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
 - numero di dipendenti superiore a venti: si possono ospitare contemporaneamente tirocinanti in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, **non vi è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.**
3. Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo dei nuovi tirocini attivabili contemporaneamente può essere incrementato, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, in base alla percentuale di tirocinanti assunti, nei 2 anni precedenti, con un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (*nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante*), come di seguito riportato.
4. Tali soggetti ospitanti, in deroga ai limiti di cui sopra, potranno attivare contemporaneamente:
 - un ulteriore tirocinio se nei 24 mesi precedenti hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti ospitati;
 - fino a due ulteriori tirocini se nei 24 mesi precedenti hanno assunto il 50% dei tirocinanti ospitati;
 - fino a tre ulteriori tirocini se nei 24 mesi precedenti hanno assunto il 75% dei tirocinanti ospitati;
 - fino a quattro tirocini oltre il limite del 10% nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;
5. **I soggetti ospitanti** che hanno unità operative con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato, in deroga ai limiti di cui sopra, potranno attivare contemporaneamente un ulteriore tirocinio se nei 24 mesi precedenti hanno assunto il 50% dei tirocinanti ospitati con le medesime modalità contrattualità sopra indicate.
6. I suddetti ulteriori tirocini extracurriculari attivati in deroga ai limiti di cui sopra, non si computano nel calcolo della quota di contingentamento.
7. Non può attivare tirocini extracurriculari il soggetto ospitante che negli ultimi 36 mesi ha ospitato nel territorio regionale tirocinanti per un periodo complessivo pari o superiore a 24 mesi, anche non consecutivi, senza aver provveduto all'assunzione di almeno una percentuale non inferiore al 20% con arrotondamento all'unità superiore.
8. L'assunzione di cui sopra deve essere avvenuta con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o di contratto a termine con contratti di lavoro subordinato di durata almeno 6 mesi o in somministrazione di pari durata.
9. **Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini extracurriculari** in favore dei soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni

criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs n. 24/2014, in ogni caso presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

10. In ogni caso ai fini del computo sono considerati come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato anche i soci lavoratori delle società cooperative.

Art. 7

Modalità di attivazione

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite **convenzioni** stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte in conformità ai **modelli definiti dalla struttura regionale competente** e contenenti le seguenti sezioni:
 - obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - modalità di attivazione;
 - valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nella presente Direttiva;
 - monitoraggio;
 - decorrenza e durata della convenzione.
2. La convenzione può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie.
3. Alla convenzione deve essere allegato un PFI, contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi, per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello **definito dalla struttura regionale competente**, che identifichi la durata, con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio. Gli obiettivi formativi sono obbligatoriamente da esprimere in termini di **Unità di competenza di cui al repertorio regionale degli standard professionali ad esso associabili**, sulla base della rispondenza alle attività previste dal Progetto Formativo Individuale. In difetto, l'obiettivo va in ogni caso espresso in termini di competenze, descritte nei loro elementi essenziali di risultato atteso, conoscenze ed abilità, con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, previa indicazione del repertorio regionale di riferimento.
4. La presenza e la coerenza delle Unità di competenza costituiscono condizione di ammissibilità della proposta progettuale.
5. Ai sensi dell'art. 2 della presente direttiva, ai fini della sua congruità, la durata complessiva di ciascun tirocinio extracurricolare viene stabilita nel PFI, dal Soggetto Promotore, consultate le parti interessate, prendendo in considerazione comparativamente:
 - la condizione di ingresso nel tirocinio, espressa in termini di titoli di istruzione, le qualificazioni professionali, nonché gli eventuali documenti di validazione posseduti dal destinatario, con riferimento al loro livello EQF;
 - la condizione attesa al termine del tirocinio, espressa come Unità di competenza obiettivo, considerate nel loro livello EQF, con particolare attenzione a quelle relative al macro processo "Produrre beni/Erogare servizi" di cui al Repertorio regionale degli standard professionali.
6. A titolo orientativo e con riferimento ai soggetti di cui all'art. 1 punto 6, lettere a), b), c), d) e g), è considerabile congrua una durata pari a:
 - due mesi, per l'acquisizione di almeno due Unità di competenza del medesimo livello EQF posseduto in ingresso dal tirocinante;
 - tre mesi, per l'acquisizione di almeno due Unità di competenza di livello EQF immediatamente superiore a quello posseduto in ingresso dal tirocinante.
7. Il PFI deve prevedere idonea formazione relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, ai sensi dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2,

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 della presente Direttiva.

8. **Il modello della Convenzione e il modello del Progetto Formativo Individuale sono approvati con apposito atto del servizio competente dell'ARPAL Umbria.**

Il Progetto Formativo Individuale va sottoscritto per approvazione da tutti e tre i soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

9. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel **Dossier individuale**, di cui al modello **definito dalla struttura regionale competente**, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.
10. I tirocini extracurricolari, regolamentati dalla presente Direttiva pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.
11. Il presente paragrafo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.
12. In caso di impedimento alla definizione e sottoscrizione del PFI da parte del tirocinante, gli obiettivi, i consensi e le necessarie autorizzazioni, potranno essere concordate e sottoscritte, dai loro legali rappresentanti, dai tutori a tale scopo designati o dai rispettivi amministratori di sostegno.
13. L'ARPAL Umbria predispone e mette a disposizione il sistema informativo regionale per la gestione e l'invio della documentazione prevista dalla presente direttiva, che ha altresì il compito di verificare il rispetto dei requisiti richiesti e la conformità alla normativa vigente.
14. Fermo restando gli obblighi di cui al comma 10, il sistema informativo regionale di cui al precedente punto, rappresenta l'unica modalità preliminare all'attivazione ed alla successiva gestione dei tirocini extracurricolari.

Art. 8

Garanzie assicurative e sicurezza dei tirocinanti

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicurativa. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo, anziché dal soggetto ospitante, venga assolto dal soggetto promotore.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una Amministrazione Pubblica, nelle relativa convenzione si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La copertura assicurativa deve estendersi a tutte le attività, comprese quelle eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o Amministrazione Pubblica ospitante, rientranti nel PFI.
4. Le modalità di svolgimento in sicurezza delle attività concordate durante il tirocinio extracurricolare, l'organizzazione del sistema di prevenzione, la conoscenza della normativa e delle prassi antinfortunistiche adottate per monitorare e gestire le situazioni di rischio nell'ambito del luogo di lavoro, costituiscono parte integrante e sostanziale delle competenze tecniche da maturare attraverso l'esperienza del tirocinio extracurricolare.
Tali competenze, se non registrate *nel libretto formativo individuale di cui all'art. 2, lett. i D.Lgs n. 276/2003 e ss.mm.ii, e desumibili dal Fascicolo elettronico del lavoratore o da attestazioni certificate*, non risultano in possesso del tirocinante e vanno pertanto *prioritariamente* inserite tra i contenuti dell'attività formative da concordare, poiché il beneficiario del tirocinio deve necessariamente assumere, sin dalle fasi iniziali, un ruolo attivo nella prevenzione degli incidenti sul lavoro e maturare contestualmente comportamenti e consapevolezze professionali volti alla riduzione di ogni potenziale rischio d'incidente o malattia professionale.
5. Ai sensi ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, infatti, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori.

L'equiparazione fatta dall'art. 2 del D.Lgs n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.

6. Il datore di lavoro, d'intesa con il tutor didattico-organizzativo, individua il **percorso di apprendimento** in tema di prevenzione e sicurezza rivolto a ciascun tirocinante sprovvisto di idonee attestazioni, applicando quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Rep. Atti n° 221 e tenendo conto dei **"rischi riferiti alle mansioni caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda"** in cui vengono sviluppate le attività di apprendimento. I contenuti e la durata delle unità formative sono **subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro**". La durata minima della formazione viene differenziata su tre livelli di rischio (ALTO/MEDIO/BASSO) in base alla classificazione dei settori ATECO 2002-2007, operando come segue:
 - a) nel caso di **"basso rischio"**, proprio del tirocinante che non accede mai ai reparti produttivi o a rischio, 8 ore di formazione;
 - b) per il tirocinante che può accedere anche saltuariamente ai reparti produttivi a rischio, verificato il codice ATECO 2007 primario della sede operativa, presente nella visura camerale, ed il livello di rischio associato; nel caso questi risulti **"medio"** - 12 ore di formazione; se invece il rischio associato è ritenuto **"alto"**, almeno 12 ore di formazione specifica.
7. **La Classificazione principale dell'attività**, in base al livello di rischio riferiti alle mansioni caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda nell'ambito del quale si svolge il tirocinio extracurriculare, **deve obbligatoriamente essere riportata nella PFI**.

Art. 9

Modalità di attuazione

1. Il soggetto promotore al fine di presidiare la qualità dell'esperienza ha il compito di:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- segnalare al soggetto ospitante ed al tirocinante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e/o delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- redigere, con cadenza annuale, un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati al fine di evidenziare i risultati di inserimento/reinserimento lavorativo, dandone adeguata pubblicità nel proprio sito internet nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La relazione è inviata al servizio competente dell'ARPAL Umbria.

2. Il soggetto ospitante ha il compito di:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;

- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto Formativo Individuale;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI.
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti e ogni altro strumento necessario allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività assegnate previste dal PFI;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui al paragrafo 11;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie, previste dalla normativa vigente, in relazione alle attività dei tirocini extracurricolari attivati presso ciascuna unità produttiva;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le eventuali richieste di proroga, di interruzione e di infortuni;
- informare tempestivamente il tirocinante e il promotore circa l'eventuale ed occasionale necessità di variazioni dell'orario previsto nel PFI, nelle modalità previste dalla convenzione.

3. Obblighi del tirocinante sono:

- Avere un ruolo attivo nella definizione del proprio bilancio di competenze e della eventuale identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, impegnandosi, con l'ausilio dei rispettivi tutor, nella elaborazione e determinazione del proprio programma di formazione individuale di tirocinio.
- Attenersi esclusivamente a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor nel rispetto degli orari previsti dal PFI stesso.
- Non è consentito al tirocinante di svolgere contemporaneamente due o più tirocini extracurricolari.
- Nel periodo di attivazione o di svolgimento del tirocinio extracurricolare, comunicare formalmente (entro 3 giorni lavorativi) ai rispettivi tutor, ogni eventuale variazione intervenga, rispetto a quanto precedentemente dichiarato, in merito al proprio status occupazionale o alla eventuale adesione/partecipazione ad altri interventi formativi, programmi regionali, extra-regionali e/o comunitari, coincidenti con lo svolgimento del medesimo tirocinio extracurricolare.
- L'abbandono del tirocinio in corso, da parte del tirocinante, se non completato almeno il 70% del percorso stabilito nel PFI, analiticamente rilevabile dal Dossier individuale, comporta la contestuale rinuncia alla Attestazione finale di partecipazione al tirocinio extracurricolare contenente la descrizione delle attività svolte e degli apprendimenti acquisiti.

4. Soggetto ospitante multilocalizzato

- a) Ai sensi del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio extracurricolare può essere regolato dalla normativa della regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede operativa dell'impresa nella quale viene svolto il tirocinio stesso o in alternativa dalla normativa regionale di riferimento sede legale del soggetto ospitante.
- b) In tal caso è obbligo del soggetto ospitante indicare esplicitamente nella Convenzione, la normativa regionale di riferimento scelta per la regolazione delle attività di tirocinio extracurricolare e darne comunicazione ai soggetti interessati con le modalità previste all'art. 13 comma 5 della presente Direttiva.
- c) Anche in questo caso, il computo di cui all'art. 6 della presente Direttiva, si effettua con riferimento all'unità operativa presso la quale viene svolto il tirocinio.

- d) La scelta consentita al precedente punto a) non si applica invece per gli interventi di cui all'articolo 14 della presente Direttiva per i quali la normativa di riferimento è in ogni caso quella della Regione Umbria.

5. Il CCNL che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicato nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

Art.10

Tutoraggio

1. Il soggetto promotore deve disporre di personale della struttura organizzativa, regolarmente contrattualizzato, a cui affidare, per l'intera durata del tirocinio, l'incarico di **responsabile didattico-organizzativo del percorso di tirocinio, con almeno 3 anni di esperienza documentata** e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 della DGR 1209/2016.
2. La Regione Umbria, **al fine di accrescere la qualità dei tirocini** extracurricolari, può prevedere, d'intesa con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:
 - a) la creazione e l'aggiornamento di un albo regionale dei soggetti responsabili del tutoraggio **della progettazione e del coordinamento didattico-organizzativo dei tirocini**;
 - b) la realizzazione periodica d'interventi di aggiornamento dedicati a tali figure professionali.
3. La Regione Umbria, si riserva, di riconoscere al soggetto promotore **un'indennità per l'attività di promozione** effettuata per tirocini extracurricolari, promossi nell'ambito di specifici avvisi pubblici regionali prevedendo anche delle **premierità** per il soggetto promotore laddove il tirocinio si trasformi presso il soggetto ospitante in rapporto di lavoro subordinato.
4. Il tutor **didattico-organizzativo** del soggetto promotore svolge i seguenti compiti:
 - a) analizza il **bilancio di competenze** e/o il documento di trasparenza in possesso del beneficiario **in ingresso** nel percorso di tirocinio ed individua gli obiettivi formativi da conseguire;
 - b) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante e il beneficiario del tirocinio;
 - c) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - d) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto Formativo Individuale di tirocinio, al fine di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - e) verifica periodicamente l'adeguatezza delle scelte tecnico-organizzative adottate in funzione degli obiettivi del PFI, attraverso una costante interazione con il tutor del soggetto ospitante ed il tirocinante volta anche a coglierne esigenze e livelli di soddisfazione;
 - f) acquisisce dal tirocinante e dal tutor aziendale elementi utili ad aggiornare, **in uscita dal percorso di tirocinio**, il bilancio di competenze e/o il documento di trasparenza del beneficiario, con le **nuove conoscenze ed nuove abilità professionali maturate**, con particolare riferimento ad un'eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
 - g) analizza il grado di occupabilità **e le potenzialità d'inserimento o reinserimento occupazionale**, conseguenti all'esperienza svolta dal tirocinante.
 - h) provvede alla composizione del **Dossier individuale**, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, nonché alla predisposizione dell'**Attestazione finale** di cui all'articolo 11.
5. **Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare, contemporaneamente, fino ad un massimo di quaranta tirocinanti ospitati in imprese operanti nell'ambito del territorio regionale.**
6. Il **soggetto ospitante** individua e nomina, tra il personale interno dipendente della struttura organizzativa dell'impresa, regolarmente contrattualizzato un **tutor** aziendale che è **responsabile**

dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Resta ferma la possibilità del datore di lavoro di assumere tale ruolo.

7. Il tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e possedere, anteriormente all'attivazione del tirocinio, una **esperienza qualificata e documentata, nel settore di attività previste dal PFI del tirocinante, non inferiore a 2 anni**, salvo motivate eccezioni, ritenute ammissibili dal tutor didattico-organizzativo. Tale compito comporta inoltre la disponibilità piena e la capacità riconosciuta del lavoratore designato dall'impresa come tutor, a svolgere il ruolo di formatore in affiancamento al tirocinante, per l'intera durata del tirocinio.
8. Ogni tutor aziendale può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
9. Il tutor aziendale designato dal soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del piano formativo del tirocinante e svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività, compresi i percorsi formativi, e garantisce l'acquisizione delle nuove competenze da parte del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 11.
 - d) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (es. registri, etc.) per l'intera durata dello stesso.
10. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento degli apprendimenti in relazione agli obiettivi previsti dal PFI, attraverso verifiche periodiche in itinere delle abilità professionali, operative e relazionali acquisite dal tirocinante e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art.11

Attestazione dell'attività svolta

1. In applicazione di quanto disposto dall'Accordo fra il Governo, le Regioni e Province Autonome in data 25 maggio 2017 **è fatto obbligo al soggetto promotore ed al soggetto ospitante di rilasciare congiuntamente attestazione finale** conforme al modello definito dalla struttura regionale competente, indicante le attività effettivamente svolte, con riferimento ad una o più Unità di Competenza di cui al repertorio regionale degli standard professionali ad esso associabili o, in difetto, alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.
2. **L'Attestazione finale va obbligatoriamente accompagnata da copia delle evidenze a comprova di quanto dichiarato (Dossier individuale).**
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
4. **Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.** L'insieme di tali documenti costituisce evidenza nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché al fine del riconoscimento dei crediti formativi, così come previsto dalla DGR della Regione Umbria n° 834 del 25/07/2016 relativa al *"Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015"* e sue successive integrazioni e modifiche.

5. L'Attestazione sarà acquisita successivamente nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" di cui all'articolo 14 del D.Lgs 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

La registrazione nel "Fascicolo elettronico del lavoratore" sarà effettuata in sostituzione della registrazione nel libretto formativo individuale (art. 2, lett. i) D.Lgs n. 276/2003 e ss.mm.ii), in conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 4, del D.Lgs 150/2015.

Nella fase transitoria d'implementazione del "Fascicolo elettronico del lavoratore", la registrazione potrà avvenire in un **documento cartaceo contenente le medesime informazioni essenziali** previste dal "libretto formativo del cittadino", approvato con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, del 10 ottobre 2005.

I dati identificativi e le informazioni sul tirocinio sono riportate, a tale scopo, nell'**Attestazione finale dell'attività e delle nuove competenze acquisite nell'ambito del tirocinio extracurriculare**.

Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio il tirocinante ha comunque diritto a richiedere l'attestazione delle unità di competenza acquisite.

Art.12

Indennità di partecipazione

1. Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio extracurriculare non inferiore a 450 euro lordi mensili, in conformità alla normativa vigente in tema di tutela del lavoro dei minori e coerentemente con quanto previsto dagli obiettivi del PFI.
3. L'indennità è erogata per intero dal soggetto ospitante, direttamente al beneficiario del tirocinio extracurriculare, a fronte di una partecipazione minima documentata alle attività formative del tirocinio del 70% su base mensile e dell'attestazione, sottoscritta dal soggetto promotore, relativa alla realizzazione della attività formativa prevista dal PFI. In caso di mancato raggiungimento della percentuale suindicata viene riproporzionata.
4. Nel caso di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione dell'ammortizzatore. Nell'ipotesi in cui l'importo percepito a titolo di ammortizzatore sia inferiore all'indennità minima da corrispondersi a titolo di tirocinio, il tirocinante ha diritto alla corresponsione della differenza, qualora essa risulti inferiore al sostegno al reddito percepito.
6. Per i tirocinanti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima sopra indicati, fermo restando i limiti previsti dalla normativa vigente e il rispetto di quanto stabilito a riguardo dall'INPS.
7. Fermo restando che i tirocini extracurricolari non costituiscono rapporto di lavoro, dal punto di vista fiscale l'indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 TUIR, e ss.mm.ii.
La partecipazione al tirocinio e la percezione dell'indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal beneficiario.
8. I soggetti ospitanti pubblici possono accogliere tirocinanti nel rispetto del principio di invarianza finanziaria ai sensi della normativa vigente.
9. Al fine di promuovere il conseguimento delle finalità d'inclusione proprie dei tirocini extracurricolari riservati ai soggetti di cui all'art 1, lettera e), garantire l'efficacia dei rispettivi percorsi di riabilitazione e/o l'integrazione sociale e lavorativa delle persone beneficiarie, sono consentite eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.
10. Qualora l'indennità di partecipazione è corrisposta da un soggetto terzo, per conto del soggetto ospitante, nella convenzione deve essere indicato il soggetto terzo.

Art.13

Monitoraggio

1. Le strutture regionali preposte, prevedendo momenti di confronto con le parti sociali, assicurano la necessaria attività di informazione ed effettuano periodicamente il monitoraggio dei tirocini extracurricolari attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie (CO), la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, l'andamento in itinere dei percorsi e la valutazione ex post degli inserimenti/reinserimenti lavorativi post tirocinio e dell'efficacia delle misure disciplinate ai sensi della presente Direttiva.
2. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte attraverso i servizi competenti e delle relazioni dei soggetti promotori, la Giunta Regionale predispone un report annuale di analisi, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, con il supporto di INAPP e ANPAL Servizi, predispongono annualmente un report nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.
4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si pone particolare attenzione alla **rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto** quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
5. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente, **il soggetto promotore del tirocinio extracurricolare assolve l'obbligo di trasmettere la Convenzione, il Progetto formativo individuale e ogni altra documentazione prevista dalla presente direttiva, attraverso procedure di comunicazione "web-oriented" e servizi informatici implementati da ARPAL Umbria, nel sistema informativo di cui all'art. 7 punto 13, all'interno del portale regionale "lavoro per te"**.
6. Il soggetto promotore del tirocinio extracurricolare presiede e monitora l'esperienza di tirocinio e conserva agli atti, tutta la documentazione inerente i tirocini promossi; invia semestralmente agli uffici competenti di ARPAL Umbria l'elenco degli stessi, e gli esiti occupazionali rilevati.

Art.14

Politiche di accompagnamento e di sostegno

1. La Regione può finanziare, sostenere e promuovere, in accordo con l'art. 30 della L.R. 14 febbraio 2018, n° 1 e nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza:
 - a) **interventi volti a incentivare, le imprese** che al termine del periodo di tirocinio extracurricolare assumeranno, con contratto a tempo **indeterminato**, i beneficiari neo-formati, in unità produttive presenti sul territorio umbro;
 - b) **misure volte a premiare e incentivare le imprese** che al termine del periodo di tirocinio extracurricolare assumeranno, con almeno un contratto a tempo **determinato**, in unità produttive presenti sul territorio umbro, soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99 e persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lettera e) della presente Direttiva;
 - c) programmi d'inserimento/reinserimento volti a favorire, al termine del tirocinio extracurricolare, l'occupazione in Umbria di giovani e disoccupati di lunga durata;
 - d) azioni rivolte alla messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze, nonché riconoscimento di crediti formativi, dei partecipanti ai tirocini extracurricolari.
2. La Regione nella sua attività di programmazione ed attuazione di interventi di politica attiva del lavoro, al fine garantire elevati standard di qualità degli apprendimenti in contesto lavorativo, coinvolge tra i soggetti promotori di cui all'art.3, oltre ai Servizi regionali per l'impiego e le agenzie o altre strutture

regionali, i soggetti pubblici e gli accreditati ai sistemi della formazione professionale dei servizi al lavoro ed i servizi regionali di accompagnamento al lavoro nonché, limitatamente all'ambito dello svantaggio, i soggetti di cui all'art. 3 punto 1 lettera k).

Nei suddetti interventi di politica attiva, (che come esplicitato all'articolo 2 possono anche avere una durata superiore rispetto ai massimi previsti, nei limiti stabiliti allo stesso articolo), la Regione può assumere a proprio carico in tutto o in parte l'indennità di partecipazione, sulla base delle previsioni dei singoli avvisi, esclusivamente per tirocini extracurricolari afferenti al "*Repertorio regionale degli standard professionali e delle qualificazioni*" della Regione Umbria, salvo che per le diverse tipologie, con finalità d'inclusione sociale e lavorativa o terapeutico-riabilitative, espressamente contemplate e disciplinate all'art. 16 della presente direttiva.

3. Al fine di accrescere la qualità dell'esperienza formativa programmata attraverso il tirocinio extracurricolare nell'ambito delle attività stabilite dai PFI ed arricchire il bagaglio di competenze tecniche dei partecipanti, la Regione Umbria si riserva di assumere a proprio carico, con appositi atti del competente servizio di ARPAL Umbria, eventuali oneri connessi alla copertura delle spese di vitto, alloggio e soggiorno, dei tirocinanti, per lo svolgimento di specifiche fasi del percorso di apprendimento, in unità produttive funzionalmente collegate all'impresa ospitante.
4. Nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione il progetto di tirocinio extracurricolare ammesso a finanziamento, l'impresa ospitante è tenuta a comunicarlo tempestivamente al competente servizio di ARPAL Umbria fermo restando l'obbligo, per la stessa impresa ospitante, di corrispondere, le eventuali indennità di partecipazione maturate dal tirocinante ai sensi dell'art. 12 della presente Direttiva.
5. La Regione si riserva inoltre la facoltà di revocare le agevolazioni concesse all'impresa ospitante qualora, a seguito di controlli operati dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) o di verifiche effettuate a supporto delle attività di ammissione e/o erogazione dei contributi, si ravvisino le seguenti condizioni:
 - a) concessione delle agevolazioni avvenuta sulla base di dati, notizie, o dichiarazione inesatte, o incomplete;
 - b) inadempienze rispetto agli obblighi concordati e sottoscritti nella convenzione;
 - c) mancato rispetto delle modalità di attuazione e degli obiettivi previsti dal PFI ammesso a finanziamento;
 - d) accertamento, da parte degli organi di controllo ispettivo, di violazione non sanabili ai sensi dell'art. 15 della presente Direttiva, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

In tale caso le indennità spettanti al tirocinante, rimarranno a totale carico dell'impresa in conformità a quanto stabilito dalla presente Direttiva all'art. 15.

6. L'ARPAL Umbria può autorizzare lo svolgimento di tirocini extracurricolari da realizzarsi nell'ambito di settori economici strategici per lo sviluppo regionale, oggetto d'intervento FESR in raccordo con la Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3), caratterizzati da profili professionali innovativi e/o a contenuto formativo di livello elevato, nonché nell'ambito dei settori tradizionali per profili post diploma e post laurea altamente specializzati, conseguibili attraverso PFI che contemplino anche unità di competenza non ancora inserite nel repertorio regionale di cui alla DGR della Regione Umbria n° 834 del 25/07/2016.

In tale caso sarà cura dell'ente promotore richiedere, prima dell'attivazione del tirocinio extracurricolare, ai sensi della DGR della Regione Umbria n° 1584 del 28/12/2016 e con le modalità ivi stabilite, il riconoscimento delle nuove unità di competenza previste dal PFI e l'ampliamento contestuale del "*Repertorio regionale degli standard professionali e delle qualificazioni*", con riferimento a profili professionali comunque interamente **afferibili al quadro nazionale delle qualificazioni**.

7. L'ARPAL Umbria nei propri avvisi può prevedere, una remunerazione a costi standard a risultato del Soggetto Promotore del tirocinio conclusosi con l'assunzione del soggetto neo-formato, come riconoscimento dell'attività di accompagnamento al lavoro svolta.

L'entità di tale contributo sarà **inversamente proporzionale al grado di occupabilità del beneficiario, determinato attraverso un bilancio di competenze attribuito al lavoratore in entrata nel percorso di ricerca attiva, da un Centro per l'Impiego o altra istituzione accreditata.**

8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con le regioni e province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l'indennità di partecipazione è di norma fissata nella misura minima stabilita all'art.12 della presente Direttiva. In accordo con le regioni e province autonome, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.
10. Per ampliare le competenze e le opportunità di reinserimento lavorativo di soggetti ritenuti particolarmente svantaggiati, la Regione Umbria, con appositi atti del competente servizio di ARPAL Umbria, può assumere a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.
11. Nell'accesso alle misure di apprendimento e di reinserimento proprie dei tirocini la Regione promuove la parità di genere in ottemperanza a quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016 n. 14 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini".

Art.15

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Umbria opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso.

A tal fine viene creato un elenco nel quale vengono inserite i soggetti per i quali è stato accertato un utilizzo del tirocinio non conforme alla normativa vigente.

2. A seguito del riscontro di irregolarità circa il rispetto delle disposizioni stabilite con la presente Direttiva sono previste apposite norme sanzionatorie per i seguenti casi:

a) Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo di vigilanza che ha riscontrato l'irregolarità (*individuato da ARPAL Umbria*) per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini. Qualora trattasi di misure finanziate sulla base delle previsioni di avvisi regionali il soggetto promotore/ospitante che verso il quale è stata accertata una violazione non sanabile è tenuto alla restituzione delle eventuali risorse pubbliche a qualunque titolo corrisposte.

b) Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, da parte dell'organo di vigilanza che ha riscontrato l'irregolarità (*individuato da ARPAL Umbria*) sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.

Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi.

In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

3. **L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).**
4. Ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, la mancata corresponsione dell'indennità comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di euro mille a un massimo di euro seimila.
5. La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

Art.16

Disposizioni speciali e deroghe

1. Le disposizioni della presente Direttiva, rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini extracurricolari, anche se diversamente denominate.
2. In riferimento ai tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, istituiti con le Linee Guida sottoscritte nell'ambito della Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015 si specifica quanto segue:
 - a) con la presente Direttiva si recepisce la speciale disciplina concordata nelle suddette Linee Guida, comprese le circostanziate deroghe, ivi contenute in merito sia alla durata che alle modalità di attivazione e successiva attuazione del tirocinio **al fine di garantire la piena realizzazione di ciascun progetto personalizzato di integrazione sociale e lavorativa predisposto a favore delle persone prese in carico dai servizi sociali regionali competenti;**
 - b) per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.
3. **I Servizi sociali e i Servizi sanitari dell'Umbria territorialmente competenti, successivamente alla "presa in carico" di persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99 e/o svantaggiate ai sensi dell'art 1, lettera e), possono attivare come Soggetti promotori, nell'ambito dei rispettivi programmi territoriali o Piani sociali di assistenza integrata e inclusione, progetti individuali di tirocinio con finalità socializzanti, osservative o terapeutico-riabilitative oltre che di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, in deroga alle disposizioni della presente Direttiva, in merito:**
 - a) alla durata (oraria, giornaliera, mensile);
 - b) ai prerequisiti in termini di competenze da parte del beneficiario;
 - c) alle modalità di acquisizione in azienda dei contenuti formativi da parte del beneficiario;
 - d) al ruolo e funzioni dei tutori;
 - e) alla definizione della quota d'indennità, che potrà essere erogata anche dal soggetto promotore anziché dal soggetto ospitante;
 - f) alla ripetibilità presso lo stesso soggetto ospitante dell'esperienza di tirocinio di un medesimo beneficiario dell'azione formativa o riabilitativa;

In questo caso, in ciascun PFI, dovranno essere esplicitamente motivate le scelte operate e le rispettive deroghe applicate, rendendone monitorabili gli effetti.

4. I Servizi Sociali e Sanitari territorialmente competenti, al fine di favorire l'attività di monitoraggio qualitativo degli interventi di politica attiva trasmettono, alle strutture regionali incaricate di effettuare le attività di controllo, le informazioni relative a ciascun progetto formativo di tirocinio extracurriculare attivato.
Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità dei tirocini per persone con disabilità, svantaggiate di cui alla l. n. 381/1991 e ss.mm.ii, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale, con proprio atto il Servizio regionale competente può definire specifiche misure di sostegno, anche alla luce dei risultati emersi dall'attività di monitoraggio.
5. Si specifica infine che nessuna deroga può essere invece richiesta o concessa a quanto previsto all'art. 8 della presente Direttiva e alle comunicazioni obbligatorie, ai sensi della normativa vigente.
6. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si rimanda alla disciplina in materia contenuta nelle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persona e alla riabilitazione" dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015.

Art.17

Disposizioni finali e transitorie

1. Eventuali adeguamenti di natura tecnica a seguito di nuove disposizioni nazionali e regionali sono introdotte con atto del servizio competente di ARPAL Umbria.
2. La presente Direttiva sostituisce la Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L.r. 17/07/2013 n. 17) approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. **1354 del 2/12/2013 ed ogni disposizione da questa prevista e con essa correlata** (DGR n. 1354 del 2/12/2013, DD n. 10424 del 23/12/2013 di Approvazione del modello della Convenzione di tirocinio extracurricolare e dei modelli di Progetto formativo, DGR n. 597 del 26/05/2014, Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini. Modifiche e integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari approvata con DGR 2 dicembre 2013, n. 1354).
3. Le attività dei servizi territorialmente competenti che ineriscono prese in carico di persone con disabilità, svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991 e ss.mm.ii, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, sono svolte nel rispetto della disciplina previgente fino alla pubblicazione della presente Direttiva.
4. I riferimenti attinenti alle Linee Guida dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 sono sostituite con i medesimi riferiti alle Linee Guida aggiornate con all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017.
5. Le disposizioni della presente Direttiva entrano **in vigore dal 1 ottobre 2019.**
6. I tirocini extracurricolari realizzati presso soggetti ospitanti aventi sede operativa o legale nell'ambito del territorio regionale, per cui è stata effettuata la comunicazione obbligatoria prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, restano disciplinati dalla D.G.R. 1354 del 2/12/2013 e ss.mm.ii, fino alla loro scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
7. **Fin dalla pubblicazione della presente disciplina, non costituiscono cumulo il numero dei tirocini curricolari e quello degli extracurricolari.**
8. Con successivi decreti dirigenziali di ARPAL Umbria saranno adottati gli atti conseguenti all'attuazione della presente direttiva e la manutenzione evolutiva della modulistica da utilizzare.
9. Nelle more della messa a disposizione del sistema informativo, di cui all'art 7 punto 13, la trasmissione delle convenzioni e dei PFI alla struttura regionale competente avviene mediante PEC all'indirizzo politichelavoro@pec.arpalumbria.it ovvero secondo le modalità previste dagli avvisi in attuazione degli interventi di cui all'articolo 14.